

2020

# Le Concessioni Demaniale Marittime

Nel decreto Rilancio (D.L. 34/2020)  
e nella Legge di Bilancio 2019

# Introduzione

---

Con il recente D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) il Legislatore ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali già oggetto di concessione ovvero diretti all'assegnazione di aree demaniali non ancora oggetto di concessione.

Al fine di meglio comprendere la portata di tale disposizione, tuttavia, appare necessario esaminare prioritariamente il quadro normativo all'interno del quale tale sospensione opera e, in particolare, le previsioni dettate in materia di concessioni demaniali marittime dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)

# Le Concessioni Demaniali Marittime nella Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)

---

Con l'art. 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) – entrata in vigore il 1° gennaio 2019 – il Legislatore ha previsto che le concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993 vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2019 hanno una durata di anni quindici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa e, quindi, **fino al 31 dicembre 2033**.

La norma - pur prorogando, nella sostanza, la durata delle concessioni in essere - non utilizza in alcuna sua parte il termine “proroga”, limitandosi ad individuare una nuova durata delle concessioni.

# Le Concessioni Demaniali Marittime nella Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)

---

La proroga - o meglio la rideterminazione della durata - si applica alle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2019 disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del D.L. n. 400 del 5.10.1993 quali:

- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali.

# L'intervento del Consiglio di Stato e il suo recepimento da parte del Ministero

---

Con la sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto la proroga dettata dall'art. 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145/2018 in contrasto con la normativa comunitaria ribadendo che ogni forma di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime - e dunque anche la sostanziale proroga prevista dalla Legge di bilancio 2019 - è da ritenersi **in contrasto con il diritto comunitario** e in particolare con la Direttiva Bolkenstein.

Il Consiglio di Stato ha quindi dato atto della necessità di **disapplicare** la proroga disposta dal Legislatore nazionale.

# Le Concessioni Demaniali Marittime nel decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 184)

---

Per far fronte alle considerazioni esposte dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7874/2019 e nel tentativo di dare maggior stabilità al comparto, con l'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) il Legislatore ha quindi stabilito che al fine di *«...assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto [.....] e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati...»*.

# Le Concessioni Demaniali Marittime nel decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 184)

---

L'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, in altre parole, prevede:

- la **sospensione dei procedimenti** - già avviati ovvero da avviare - **volti alla riacquisizione da parte dell'Amministrazione delle aree demaniali e delle relative pertinenze;**
- la **sospensione dei procedimenti** - già avviati o ancora da avviare - **volti alla nuova assegnazione delle** aree del Demanio marittimo;
- la persistente efficacia dei titoli già rilasciati;
- la prosecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi previsti negli atti concessori e dunque, tra gli altri, dell'obbligo del **pagamento del relativo canone demaniale** (ferma restando la sospensione del pagamento dei medesimi canoni dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 disposta dall'art. 34 del D.L. n. 162/2019).

# I presupposti per l'applicazione della sospensione prevista dal decreto Rilancio

---

Il regime di sospensione di cui all'art. 182, comma e, del D.L. n. 34/2020, viceversa, non opera qualora:

- i beni demaniali occupati non abbiano formato oggetto di titolo concessorio ;
- la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze sia conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.



# La durata del regime di sospensione previsto dal decreto Rilancio

---

L'art. 182 non specifica il termine di durata del regime di sospensione.

In via interpretativa possono avanzarsi 2 ipotesi:

- il periodo di sospensione avrà termine alla conclusione del periodo di emergenza sanitaria connesso al Covid-19 (termine che si ricava dalla circostanza che la norma è stata inserita nel contesto di un provvedimento normativo finalizzato al rilancio nell'ambito dell'emergenza sanitaria);
- il periodo di sospensione avrà durata sino al termine della durata degli atti concessori stabilità con la Legge di bilancio 2019, ovvero sino al 31 dicembre 2033 (termine desumibile dal fatto che l'art. 182 specifica che la sospensione è disposta «...*in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145...*»).



**M&D**  
STUDIO LEGALE



[www.mdstudiolegale.it](http://www.mdstudiolegale.it)



[info@mdstudiolegale.it](mailto:info@mdstudiolegale.it)



[facebook.com/mdstudiolegale](https://facebook.com/mdstudiolegale)



[linkedin.com/company/md-studio-legale](https://linkedin.com/company/md-studio-legale)

Via Michele Mercati 51  
00197 Roma  
Tel. 06 3212296